

Comune di Sauze di Cesana



UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 8 in data 27/02/2025

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE

L'anno duemilaventicinque addi ventisette del mese di febbraio alle ore 17:00, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

Risultano presenti all'inizio della discussione del presente punto i Signori:

-1 MAROCCO Federico Maria	Collegato da remoto
-2 COLLI Maurizio	Collegato da remoto
-3 PRIN ABEIL Serena Veronica	Assente

Totale Presenti: 2
Totale Assenti: 1

Assiste il Segretario Comunale Dott. JOANNAS Diego il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAROCCO Federico Maria assume la Presidenza e dispone la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato che l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, dispone in merito all'istituzione o alla rimodulazione dell'imposta di soggiorno a decorrere dal 2017, previsione quindi non limitata solo all'anno ivi indicato;

Preso atto che con D.G.R. n.9-6438 del 2 febbraio 2018 la Regione Piemonte ha definito, ai sensi dell'art.17 della L.R. 11 luglio 2016 n.14, i nuovi criteri per l'individuazione e il riconoscimento dei Comuni turistici del Piemonte, nonché le modalità di presentazione dell'istanza e i presupposti obbligatori;

Visto che con Determinazione dirigenziale n.158 del 03 giugno 2024 è stato approvato l'elenco dei Comuni turistici del Piemonte è considerato che è confermata come località turistica il Comune di Sauze di Cesana;

Dato atto che il regolamento di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011 è stato adottato con atto di C.C. n.15 del 01.10.2018 e s.m.i e che con lo stesso atto è stata istituita l'imposta di soggiorno a partire dal 1 gennaio 2019;

Considerato che, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, e degli aumenti dei costi in generale, il nostro Ente non sarebbe in grado di mantenere i servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, è opportuno rimodulare l'imposta di soggiorno vigente tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa.

Visto quanto dispone l'art.4 del D.L. n.50 del 24 aprile 2017 in merito agli immobili destinati a locazione breve ossia con contratti di locazione non superiore a trenta giorni;

Preso atto che con l'art. 13-ter del D.L. n. 145 del 18 ottobre 2023 convertito con Legge 15 dicembre 2023 n. 191, è stata introdotta la "Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico -ricettive e del codice identificativo nazione ":

Rilevato, altresì, che il nostro Comune rappresenta un'importante meta del turismo nazionale ed internazionale, come dimostrano le presenze rilevate negli ultimi anni in occasione dei diversi eventi soprattutto sportivi, ed in riferimento all'afflusso turistico sia nelle strutture alberghiera e soprattutto extra alberghiere visto il numero considerevole delle abitazioni a disposizione (seconde case) che rappresentano oltre 80% degli immobili siti nel territorio comunale, che vengono utilizzate per "locazioni brevi e/o turistiche";

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per l'organizzazione e realizzazione di eventi culturali e sportivi. è richiesto un costante impegno di risorse finanziarie.

Ritenuto, pertanto, necessario rimodulare l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, così come è stato proposto per i Comuni dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea con atto di indirizzo della Giunta dell'Unione n.50 del 29.11.2024 e oltre all'applicazione dell'imposta per tutto l'anno è stato previsto l'aumento delle tariffe;

Vista che con delibera di C.C. n. 33 del 18.12.2024 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno che all'art. 5, comma 2, dispone in merito alla determinazione delle tariffe di competenza della Giunta comunale così come previsto dall'art.42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dell'Area Tributi e dal Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n.267 del 2000;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

DELIBERA

1. di approvare le nuove tariffe dell'Imposta di soggiorno così, come indicato all'art.5, comma 2, del nuovo Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno e ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs 18/8/2000 n. 267, nelle seguenti misure: l'imposta di soggiorno è pari a euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in case per ferie; euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismo, bed and breakfast, case appartamenti per vacanze, affittacamere, campeggi, locazioni turistiche e locazioni brevi, rifugi, bivacco e altre strutture extralberghiere. L'imposta di soggiorno è pari ad euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati negli alberghi e nelle residenze turistiche alberghiere con classificazione fino a due comprese; l'imposta di soggiorno è pari ad euro 3,00 al giorno per persona per pernottamenti effettuati negli alberghi e nelle residenze turistiche alberghiere con classificazione tre stelle; l'imposta di soggiorno è pari ad euro 4,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati negli alberghi e nelle residenze turistiche alberghiere con classificazione superiore a tre stelle. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 12 pernottamenti consecutivi. Per i villaggi turistici ed i campeggi (complessi ricettivi all'aperto) la misura dell'imposta si applica per 12 giorni max anno anche se le presenze del soggetto passivo di imposta sono distribuite in più periodi. La misura dell'imposta può essere modificata, anno per anno, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale entro la misura massima stabilita dalla legge.

TII	POLOGIA	TARIFFA A PERSONA PERNOTTAMENTO						
•	AFFITTACAMERE	€	2,00					
•	AGRITURISMO	€	2,00					
•	B&B	€	2,00					
•	BIVACCO	€	2,00					
	C.A.V.	€	2,00					
	CASA PER FERIE	€	1,00					
•	STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE FINO A 2 STELLE	€	2,00					
•	STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE 3 STELLE	€	3,00					
•	STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE SUPERIORI A TRE STELLE	€	4,00					
•	LOCAZIONI BREVI	€	2,00					
	LOCAZIONI TURISTICHE	€	2,00					
	RIFUGIO	€	2,00					
•	CAMPEGGI	€	2,00					
0	ALTRE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE	€	2,00		ttamenta fina s			

Le tariffe sopra indicate si intendono a persona e a pernottamento fino ad un massimo di 12 pernottamenti consecutivi nella stessa struttura;

- 2. di stabilire che le tariffe approvate con il presente provvedimento decorrono dal mese di maggio 2025;
- 3. di dare atto che la presente deliberazione, ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione effettuata sul sito del Ministero delle Finanze Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13 comma 15-quater del D.L. 201/2011 e s.m.i.;
- 4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- 5. Di dare atto che, in riferimento all'operatività dell'art. 125 del Decreto Legislativo n° 267 del 18-08-2000, contestualmente all'affissione all'albo pretorio del presente atto, notizia dell'adozione dello stesso dovrà essere data con apposito elenco ai capigruppo consiliari;
- 6. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile in seguito a seconda distinta votazione con esito unanime favorevole.

Delibera di G.C. n. 8 del 27/02/2025

IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Firmato digitalmente
MAROCCO Federico Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
JOANNAS Diego

2 ×



Comune di Sauze di Cesana



UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE

Il Responsabile del Servizio Finanziario esaminata la presente proposta di deliberazione, appone il visto di regolarità contabile, ex artt. 147 bis, 1° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 attesta l'esistenza della copertura finanziaria della presente deliberazione con esclusione di ogni valutazione in ordine al merito delle scelte effettuate dall'affidatario del budget di spesa.

Parere a rilevanza esterna: FAVOREVOLE.										
La	proposta	di	deliberazione	non	comporta	riflessi	diretti	е	indiretti	sulla
situazione economico finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.										

Sauze di Cesana, li 11/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Gilardi Stefano



Comune di Sauze di Cesana



UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Sauze di Cesana, li 11/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Prato Silvia



UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE "

VERBALE N. 1/2025

Il Revisore dei Conti Dottor Sergio Bussone, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30 Maggio 2024,

- Ricevuta in data 13.02.2025 la proposta di deliberazione in oggetto;
- **Richiamato** il disposto dell'art. 239 1° comma lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 e sm.i., in ordine alle funzioni dell'Organo di revisione,
- **Visto** il vigente regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 16.12.2016;
- Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 18.12.2024 che approva il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno;
- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'Area tributi e di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario
- DATO ATTO che la proposta in oggetto rimodula l'imposta di soggiorno come è stato proposto sulla base di atto d'indirizzo dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, e che il nuovo Regolamento sopra citato dispone in merito alla determinazione delle tariffe di competenza della Giunta Comunale

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale "Imposta di soggiorno. Approvazione nuove tariffe".

IL REVISORE DEI CONTI

Dott/Sergio Pussone

Sauze di Cesana, lì 14 Febbraio 2025